



**COMUNE DI SOVERE**  
(provincia di Bergamo)

**REGOLAMENTO GENERALE  
DELLE ENTRATE  
TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 21.12.2024

## **Indice**

### **Titolo I – Disposizioni generali**

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Articolo 2 – Limiti alla potestà regolamentare

Articolo 3 – Chiarezza delle norme regolamentari

Articolo 4 – Rapporti con i cittadini e pubblicità dei provvedimenti

Articolo 5 – Regime dei dati acquisiti, privacy e riservatezza

### **Titolo II – Definizione e gestione delle entrate comunali**

Articolo 6 – Tipologia delle entrate comunali

Articolo 7 – Regolamentazione delle entrate

Articolo 8 – Determinazione di aliquote, tariffe, diritti e detrazioni

Articolo 9 – Soggetti responsabili delle entrate tributarie e non tributarie

Articolo 10 – Forme di gestione

Articolo 11 – Attività di verifica e controllo

Articolo 12 – Modalità di pagamento

### **Titolo III – Entrate tributarie**

#### **Capo I – Adeguamento dell'ordinamento tributario locale ai principi di cui allo Statuto dei diritti del contribuente come modificato dal d.lgs. 219/2023.**

Articolo 13 – Principio del contraddittorio.

Articolo 14 – Divieto di *bis in idem* nel procedimento tributario.

Articolo 15 – Principio di proporzionalità nel procedimento tributario.

Articolo 16 - Esercizio del potere di autotutela obbligatoria.

Articolo 17 – Esercizio del potere di autotutela facoltativa.

#### **Capo II – Interpello**

Articolo 18 – Interpello.

#### **Capo III – Accertamento con adesione**

Articolo 19 – Finalità dell'accertamento con adesione.

Articolo 20 – Ambito di applicazione.

Articolo 21 – Attivazione del procedimento.

Articolo 22 – Procedimento.

Articolo 23 – Invito a comparire per definire l'accertamento.

Articolo 24 – Atto di accertamento con adesione.

Articolo 25 – Adempimenti successivi.

Articolo 26 – Perfezionamento della definizione. Articolo 27 – Conseguenze della definizione.

Articolo 28 – Riduzione della sanzione.

Articolo 29 – Decorrenza e validità delle disposizioni di cui al presente Capo III.

#### **Capo IV – Ravvedimento operoso**

Articolo 30 – Oggetto e cause ostative

Articolo 31 – Ravvedimento del contribuente

#### **Capo V – Accertamento e riscossione delle entrate tributarie**

Articolo 32 – Accertamento delle entrate tributarie

Articolo 33 – Regole generali per la riscossione coattiva

Articolo 34 – Azioni cautelari ed esecutive

Articolo 35 – Inesigibilità

#### **Capo VI – Dilazioni di pagamento, rimborsi, compensazioni, sanzioni**

Articolo 36 – Dilazione dei debiti non assolti in caso di accertamento esecutivo

Articolo 37 – Versamenti relativi al debito dilazionato

Articolo 38 – Disciplina della dilazione per importi affidate ad AdER

Articolo 39 – Rimborsi

Articolo 40 – Accollo

Articolo 41 – Compensazione

Articolo 42 – Interessi

Articolo 43 – Sospensione del versamento

Articolo 44 – Sanzioni

Articolo 44 bis – Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali in attuazione del disposto di cui all'art. 15 ter del d.lgs. 34/2019

#### **Titolo IV – Entrate non tributarie**

Articolo 45 – Ambito di applicazione

Articolo 46 – Contestazione in caso di mancato pagamento

Articolo 47 – Rinvio

Articolo 48 – Rimborsi

Articolo 49 – Compensazione su iniziativa del cittadino

Articolo 50 – Compensazione su iniziativa dell'Amministrazione

## **Titolo V – Disposizioni finali**

Articolo 51 – Applicazione

## **Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento.**

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali tributarie e non tributarie, in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e nel rispetto, per quanto riguarda le entrate tributarie, della L. 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente" e dell'art. 1, commi da 158 a 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
2. La disciplina regolamentare indica le procedure, le modalità ed individua le competenze e le responsabilità di gestione delle entrate del Comune.
3. La disciplina delle singole entrate può essere definita da apposito regolamento. Le norme del presente regolamento si applicano in quanto non in contrasto con le norme contenute nei regolamenti di disciplina delle singole entrate ad eccezione delle norme di cui agli articoli 4, da 13 a 44 bis del presente Regolamento che, in caso di contrasto, prevalgono sulle norme contenute nei regolamenti di disciplina delle singole entrate.

### **Art. 2 - Limiti alla potestà regolamentare.**

1. Con riguardo alle entrate tributarie, per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge statale.

### **Art. 3 - Chiarezza delle norme regolamentari.**

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.

### **Art. 4 - Rapporti con i cittadini e pubblicità dei provvedimenti.**

1. I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di leale collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Del pari e con riferimento alle entrate di natura tributaria, i rapporti tra contribuente e amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
3. A quest'ultimo proposito non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Ente o dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dalle amministrazioni stesse, o

qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'Ente.

4. Del pari le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

5. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché delle tariffe e aliquote applicate, attraverso l'utilizzazione di tecnologie telematiche e mediante ogni altra forma atta al raggiungimento dello scopo di fornire la massima diffusione delle informazioni riguardanti le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi, nonché le tempistiche e le modalità di pagamento.

#### **Art. 5 - Regime dei dati acquisiti, privacy e riservatezza.**

1. La raccolta, il trattamento e la diffusione dei dati acquisiti sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e), art. 9 ed art. 23 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per esclusive finalità di interesse pubblico, nel pieno rispetto della normativa vigente e dei singoli regolamenti che disciplinano le entrate dell'ente, nonché nel rispetto dei limiti previsti dalla suddetta normativa.

2. Salvo che non sia altrimenti disposto, il titolare del Trattamento dei dati personali è il Comune, in persona del legale rappresentante Sindaco pro-tempore, con sede presso il palazzo municipale in SOVERE Via Guglielmo Marconi, 6. Le informazioni relative all'Ufficio del Responsabile della Protezione dei dati personali per il Comune (DPO) sono disponibili sul sito.

3. In caso di affidamento a terzi di attività che implicino il trattamento di dati personali, gli affidatari sono onerati dall'obbligo di comunicare all'amministrazione comunale i nominativi dei soggetti titolari e responsabili del trattamento. I dati raccolti da terzi affidatari o concessionari nell'ambito dell'attività affidata restano di proprietà esclusiva del Comune e sono trattati in conformità alle disposizioni richiamate nel presente articolo. Alla cessazione dell'affidamento saranno trasmessi, nella forma richiesta dal Comune agli uffici comunali dallo stesso indicati, entro sessanta giorni dalla cessazione dell'affidamento. Il terzo che ha cessato l'affidamento si impegna a distruggere i dati di cui è in possesso alla scadenza di un anno dalla cessazione del rapporto contrattuale con il Comune.

## **Titolo II - DEFINIZIONE E GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI**

### **Art. 6 - Tipologia delle entrate comunali.**

1. Costituiscono entrate tributarie comunali le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti, addizionali, comunque denominati aventi natura tributaria, così come istituite dalle norme statali che individuano e definiscono le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e l'aliquota massima.
2. Costituiscono entrate non tributarie (patrimoniali) le entrate da canoni e proventi derivanti dall'uso o dal godimento particolare di beni comunali, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e servizi, inerenti rapporti obbligatori di natura privatistica sorti sia a seguito di trasformazione di precedenti imposte, tributi e tasse, sia a seguito di nuove disposizioni legislative emanate appositamente, nonché ogni altra risorsa finanziaria di cui sia titolare il Comune.

### **Art. 7 - Regolamentazione delle entrate.**

1. I regolamenti che disciplinano le entrate comunali sono deliberati entro la data fissata da norme statali. I regolamenti adottati entro il predetto termine hanno comunque effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatte salve eventuali specifiche disposizioni normative in materia.
2. Ove non vengano adottate, entro i termini di cui al precedente comma, modifiche regolamentari dei singoli tributi, canoni o altre entrate si applicano le disposizioni vigenti.
3. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie sono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di legge.
4. I criteri per l'applicazione di riduzioni ed esenzioni sono individuati nell'ambito degli specifici regolamenti.
5. Si intendono recepite ed integralmente acquisite ai regolamenti che disciplinano le entrate comunali di ogni natura tutte le successive modificazioni ed integrazioni delle normative che regolano le singole entrate.

### **Art. 8 - Determinazione di aliquote, tariffe, diritti e detrazioni.**

1. Le tariffe e le aliquote relative ai tributi e alle altre entrate comunali, individuate nell'art. 6 del presente regolamento, sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine stabilito dalle norme statale, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatte salve le eventuali specifiche disposizioni della normativa in materia. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

## **Art. 9 - Soggetti responsabili delle entrate tributarie e non tributarie.**

1. Per le entrate tributarie, ai sensi di legge, è designato un funzionario responsabile a cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo. Il funzionario responsabile è identificato con provvedimento della Giunta Comunale. Può essere attribuita al funzionario la responsabilità di più tributi.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del tributo, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, riscossione nonché quella sanzionatoria. Il funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e gli atti della riscossione in caso di riscossione diretta, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi; cura il contenzioso, esegue le comunicazioni al responsabile del servizio finanziario previste dal regolamento di contabilità, esercita il potere di autotutela, cura e sottoscrive le conciliazioni previste dal d.lgs. 546/1992 e cura e sottoscrive l'accertamento con adesione. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario.
3. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali le entrate sono affidate nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione o da altro provvedimento amministrativo.
4. I soggetti di cui al precedente comma 3, curano tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, riscossione nonché quella sanzionatoria; sottoscrivono le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e gli atti di ingiunzione in caso di riscossione diretta, appongono il visto di esecutività sui ruoli e dispongono i rimborsi; curano il contenzioso, eseguono le comunicazioni al responsabile del servizio finanziario previste dal regolamento di contabilità, esercitano il potere di autotutela.
5. Per la riscossione coattiva la responsabilità del coordinamento a livello di intero Comune è posta in capo all'unità organizzativa che gestisce le entrate tributarie, mentre la responsabilità dell'attività di gestione della riscossione coattiva (emissione e controllo liste di carico, trasmissione al soggetto gestore della riscossione coattiva, controlli, regolarizzazione contabile, discarichi, inesigibilità) è in capo ai dirigenti responsabili delle entrate individuati dal Piano esecutivo di gestione o loro delegati.

## **Art. 10 - Forme di gestione.**

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione dei tributi e delle altre entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più entrate per le attività di accertamento e riscossione, secondo quanto previsto dall'articolo 52, comma 5 del D. Lgs. 446/1997 o da normative di riferimento per specifiche entrate.



2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. In caso d'affidamento a terzi, le fasi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali possono essere affidate anche disgiuntamente.
4. In caso di gestione affidata all'esterno, ai soggetti affidatari competono le medesime attribuzioni ed obbligazioni che sono previste dalle norme di legge e di regolamenti comunali per i funzionari e dirigenti del Comune preposti alla gestione delle entrate.
5. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri a carico dei cittadini.
6. Qualora la riscossione delle entrate sia stata affidata a terzi, compete al dirigente responsabile della specifica entrata vigilare sull'osservanza del contratto di affidamento secondo quanto meglio definito nel contratto stesso.

#### **Art. 11 - Attività di verifica e controllo.**

1. I funzionari responsabili di ciascuna entrata, nell'effettuare le operazioni di controllo sulla regolarità degli adempimenti posti a carico dei cittadini in base alle leggi ed ai regolamenti, devono utilizzare tutte le risorse e le informazioni disponibili, al fine di semplificare le procedure e ottimizzarne i risultati.
2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma precedente, i soggetti incaricati della gestione/riscossione delle entrate si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

#### **Art. 12 - Modalità di pagamento.**

1. Il pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali, sia in caso di versamento spontaneo sia in caso di versamento a seguito di accertamento e riscossione coattiva, avviene attraverso il Sistema "pagoPA" che rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti tenuti per legge all'adesione, in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e dal D. L. 179/2012 e s.m.i.
2. Sono previsti i seguenti metodi di pagamento:
  - a. "Delega unica F24" (c.d. modello F24) fino alla sua integrazione con il Sistema "pagoPA";
  - b. Sepa Direct Debit (SDD) fino alla sua integrazione con il Sistema "pagoPA";
  - c. POS integrati sistema "pagoPA" presso gli sportelli degli Uffici Comunali che ne sono dotati;
  - d. per cassa, presso la tesoreria comunale o l'agente contabile ove presente nello sportello comunale.

3. In ogni caso l'obbligazione si intende assolta il giorno in cui l'ufficio competente rilascia quietanza di avvenuto versamento al soggetto debitore.

## **Titolo III - ENTRATE TRIBUTARIE**

### **Capo I - Adeguamento dell'ordinamento tributario locale ai principi di cui allo Statuto dei diritti del contribuente come modificato dal d.lgs. 219/2023.**

#### **Articolo 13 - Principio del contraddittorio.**

1. Salvo quanto previsto dal successivo comma 2, tutti gli atti recanti una pretesa impositiva e autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.

2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti non recanti alcuna pretesa impositiva (quali, ad esempio, gli atti di diniego di rimborso) e per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

3. Ai fini del comma 2 si considerano:

i) atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, ogni atto emesso dall'Ente riguardante esclusivamente contestazioni di violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità dello stesso Ente;

ii) atti pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, ogni atto emesso dall'Ente a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati contenuti in banche dati nella disponibilità dello stesso Ente.

4. Sono conseguentemente esclusi dal contraddittorio i seguenti atti:

a) atti di accertamento per omessa/infedele denuncia dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipenda da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, tra gli altri, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;

b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipenda dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, tra gli altri, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;

c) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;

- d) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori;
- e) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione;
- f) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- g) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
- h) gli atti di preavviso di iscrizione ipotecaria e di fermo amministrativo;
- i) il rigetto delle istanze di autotutela obbligatoria o facoltativa;
- j) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, in cui la determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo, preciso e non via presuntiva.

5. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente indicato nell'atto impositivo.

6. Sono soggetti al contraddittorio, gli atti recanti una pretesa impositiva diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 5, e dunque gli atti mediante i quali l'amministrazione comunale disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva. Sono dunque soggetti al contraddittorio preventivo, tra gli altri, i seguenti atti:

- a) avviso di accertamento IMU su aree edificabili, quando il contribuente non dichiara o versa considerando un valore venale più basso rispetto a quello in comune commercio;
- b) avviso di accertamento IMU con cui vengono disconosciute agevolazioni/esenzioni, come per il caso di abitazione principale, immobile inagibile, comodato, fabbricato «merce», ENC;
- c) avviso di accertamento TARI per infedele dichiarazione con riferimento a superfici occupate da utenze non domestiche (disconoscimento superfici escluse/non imponibili TARI);
- d) avviso di accertamento TARI per recupero quota variabile relativa ad avvio al recupero (uscita dal servizio) o avvio al riciclo.

7. Per consentire il contraddittorio, l'Ente notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentire al contribuente di formulare eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:

- a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
- b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;

- c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
  - d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
  - e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo;
  - f) l'invito alla presentazione, in luogo delle osservazioni, di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
8. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 7. Ai sensi dell'articolo 6-*bis*, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo, ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale termine di decadenza è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
9. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.

#### **Articolo 14 - Divieto di *bis in idem* nel procedimento tributario.**

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'Ente eserciti l'azione accertativa riferita ad ogni singolo tributo, per ogni periodo d'imposta, una sola volta con riferimento alla medesima tipologia di violazione.
2. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-*bis*, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovo elementi da parte dell'amministrazione comunale. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'amministrazione comunale.

#### **Articolo 15 - Principio di proporzionalità nel procedimento tributario.**

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.

3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie, ed in particolare modo con riferimento ai criteri di cui all'articolo 7, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

#### **Articolo 16 - Esercizio del potere di autotutela obbligatoria.**

1. L'Ente procede all'annullamento in tutto o in parte di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

- a) errore di persona;
- b) errore di calcolo;
- c) errore sull'individuazione del tributo;
- d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Ente;
- e) errore sul presupposto d'imposta;
- f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera *g-bis*), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo, entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

4. Ai sensi dell'articolo 10-*quater*, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

#### **Articolo 17 - Esercizio del potere di autotutela facoltativa.**

1. Fuori dei casi di cui al precedente articolo, l'Ente può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera *g-ter*), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado solo avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo, entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
3. Si applica il comma 4 dell'articolo precedente.

## **Capo II - Interpello.**

### **Art. 18 - Interpello.**

1. Ciascun contribuente può inoltrare all'Ente istanza di interpello qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali, o sulla corretta qualificazione di una fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili.
2. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici, o qualora l'incertezza verta su atti non normativi.
3. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
4. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dall'Ente non produce gli effetti di cui ai commi da 14 a 18.
5. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata all'Ente mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC. L'istanza deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.
7. La presentazione dell'istanza di interpello non spiega alcun effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
8. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Ente e deve essere comunicata la risposta;
- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
- c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
- d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

9. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione comunale ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

10. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 8, o siano mancanti della documentazione di cui al precedente comma 9, l'Ente invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

11. L'istanza è inammissibile se:

- a) è priva dei requisiti di cui al comma 8, lett a) e b);
- b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 5;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 1;
- d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già formulato istanza di interpello, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario;
- f) il contribuente, invitato a integrare gli elementi che si assumono carenti ai sensi del comma 10, non provveda alla regolarizzazione nei termini previsti.

12. La risposta, scritta e motivata, fornita dall'Ente è notificata al contribuente nei modi di legge, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte dell'amministrazione stessa o dalla diversa data determinata ai sensi del precedente comma 10. Il termine di novanta giorni è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e se cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

13. Le risposte fornite dall'amministrazione comunale sono pubblicate in forma anonima sul proprio sito internet.



14. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.

15. Qualora la risposta da parte dell'Ente non sia notificata entro il termine di cui al comma 12, il silenzio equivale a condivisione da parte dell'Ente della soluzione prospettata dal contribuente.

16. Gli avvisi di accertamento emanati in difformità della risposta fornita dall'Ente, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso di cui al precedente comma 15, sono annullabili.

17. L'Ente, con atto notificato al contribuente, può successivamente rettificare la propria risposta, anche nel caso la stessa sia stata omessa e dunque si sia formato il silenzio assenso sull'istanza di interpello proposta dal contribuente. La rettifica ha valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

18. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

19. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita.

### **Capo III - Accertamento con adesione.**

#### **Art. 19 - Finalità dell'accertamento con adesione.**

1. Al fine di migliorare il rapporto con i contribuenti e per prevenire procedimenti contenziosi in materia tributaria, il Comune si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione di cui al d.lgs. 218/1997 come riformato dal d.lgs. 13/2024, ma nei limiti di quanto previsto con il presente Regolamento.

#### **Art. 20 - Ambito di applicazione.**

1. L'istituto dell'accertamento con adesione si applica solo nei casi e per gli atti in cui l'Ente è tenuto all'espletamento del contraddittorio preventivo e, nell'ambito di tale perimetro, solo in quelle ipotesi in cui la determinazione della base imponibile non è oggettiva, ma ha carattere valutativo/estimativo. Possono formare dunque oggetto di accertamento con adesione le seguenti fattispecie:

a) IMU dovuta su aree edificabili, quando il contribuente non dichiara per nulla o dichiara/versa considerando un valore venale più basso rispetto a quello in comune commercio;

b) TARI dovuta con riferimento a superfici occupate da utenze non domestiche e in particolare con riguardo all'entità delle superfici da assoggettare a tassa e/o alla misura della riduzione della quota variabile in ragione dell'avvio al riciclo dei rifiuti urbani prodotti dall'utenza.

2. Nel caso di obbligazioni tributarie solidali, l'atto di rettifica o di accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei coobbligati, purché quest'ultimo provveda alla definizione dell'intera obbligazione tributaria.

### **Art. 21 - Attivazione del procedimento.**

1. Fermo restando l'ambito di applicazione dell'istituto nei limiti di quanto previsto al precedente articolo, il procedimento può essere attivato solo su istanza del contribuente nei termini che seguono.

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e in luogo delle osservazioni/controdeduzioni allo schema d'atto, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

3. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al precedente comma 2 non può presentare ulteriore istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento.

4. È fatta sempre salva la possibilità per le parti, laddove all'esito delle osservazioni di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della citata legge n. 212 del 2000 emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.

5. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria è sospeso per un periodo di trenta giorni. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.

6. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Ente, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto articolo 6-bis, comma 3, della legge n. 212 del 2000, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento.

7. Sempre fermo restando l'ambito di applicazione dell'istituto nei limiti di quanto previsto al precedente articolo, il contribuente, nei cui confronti siano stati effettuati accessi ispezioni o verifiche, può presentare istanza di accertamento con adesione anche prima della notifica dello schema d'atto.

8. Resta fermo il diritto dell'Ente di procedere comunque con la notifica dello schema d'atto o dell'avviso di accertamento, nel caso in cui l'avvio del procedimento di accertamento con adesione possa comportare la decadenza dell'Ente dal diritto di accertare.

#### **Art. 22 – Procedimento.**

1. L'istanza di cui ai commi 2, 5 e 7 dell'articolo che precede è inviata dal contribuente all'Ente a mezzo PEC all'indirizzo istituzionale del Comune tratto dall'indice IPA, o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o consegnata *brevi manu* al Servizio Protocollo della Segreteria Generale in duplice copia di cui una – timbrata per ricevuta – sarà restituita a chi la presenta.

2. Indicativamente entro sette giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza, il Settore Tributi, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

#### **Art. 23 - Invito a comparire per definire l'accertamento.**

1. Il contribuente, che può farsi anche rappresentare da un procuratore munito di procura speciale ex art. 63 del DPR 600/1973, è tenuto a comparire nel giorno fissato dal Settore Tributi, fatta salva motivata richiesta scritta di differimento – non superiore a sette giorni di calendario – della data fissata nell'invito. Tale richiesta di differimento deve pervenire al Settore Tributi del Comune almeno tre giorni di calendario prima della data fissata per la comparizione; dell'eventuale accoglimento o rigetto della richiesta deve essere data comunicazione al contribuente, anche via telematica, entro il secondo giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta di differimento.

2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno fissato nell'invito, o in quello successivamente determinato a seguito dell'accoglimento della richiesta di differimento, comporta la rinuncia da parte del medesimo alla definizione dell'atto di imposizione mediante l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.

3. La formulazione dell'invito non comporta alcun obbligo di definizione dell'accertamento da parte dell'Ente che dovrà valutare, caso per caso, l'idoneità degli elementi forniti dal contribuente a riconsiderare l'accertamento effettuato.

#### **Art. 24 - Atto di accertamento con adesione.**

1. Qualora l'atto di imposizione venga definito in adesione con il contribuente, il funzionario responsabile del tributo redige in duplice copia l'atto di accertamento con adesione.
2. Qualora soggetto passivo dell'obbligazione sia una persona giuridica o l'esercente a titolo individuale di attività d'impresa, la definizione del procedimento può avvenire anche a mezzo di un suo procuratore generale o speciale. Copia della procura deve essere acquisita agli atti dell'ufficio.
3. L'atto di accertamento con adesione deve essere sottoscritto dal contribuente, o suo rappresentante, e dal funzionario responsabile del tributo.
4. L'atto di accertamento con adesione deve indicare:
  - a) gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione;
  - b) la motivazione della definizione;
  - c) le somme dovute, comprese sanzioni e interessi, anche in forma rateale.

#### **Art. 25 - Adempimenti successivi.**

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo che precede.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire al Settore Tributi la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ente, verificato l'avvenuto pagamento, rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La definizione si perfeziona con il versamento, con le modalità indicate nell'atto di adesione, delle somme ivi indicate, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione.

#### **Art. 26 - Perfezionamento della definizione.**

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al comma 1 dell'articolo che precede, ovvero con il versamento della prima rata prevista dal comma 2 dell'articolo che precede.

#### **Art. 27 - Conseguenze della definizione.**

1. All'atto del perfezionamento della definizione l'avviso di accertamento eventualmente emesso dall'Ente perde efficacia e l'atto di accertamento con adesione del contribuente non è soggetto ad impugnazione.

#### **Art. 28 - Riduzione della sanzione.**

1. A seguito della definizione, le sole sanzioni per omessa/infedele denuncia si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge; di contro non sono mai riducibili le sanzioni conseguenti l'attività di mera liquidazione del tributo, quali quelle connesse a violazioni di carattere formale e quelle relative ad omessi o ritardati versamenti di tributo, per le quali, peraltro, l'istituto dell'accertamento con adesione non può trovare applicazione.

#### **Art. 29 - Decorrenza e validità delle disposizioni di cui al presente Capo III.**

1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano a tutti i rapporti per i quali alla data di entrata in vigore del presente Regolamento non è ancora stato notificato lo schema d'atto ai fini del contraddittorio preventivo.

#### **Capo IV- Ravvedimento operoso.**

##### **Art. 30 - Oggetto e cause ostative.**

1. Il presente capo disciplina il ravvedimento operoso in conformità a quanto previsto dall'art. 13, d.lgs. 472/1997.

2. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio da parte del Comune di accessi, ispezioni, verifiche o altre di attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

##### **Art. 31 - Ravvedimento del contribuente.**

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure:

- a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in

dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;

c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

e) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento, gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Si applica l'articolo 13 bis comma 1 del d.lgs. 472/97.

## **Capo V- Accertamento e riscossione delle entrate tributarie.**

### **Art. 32 - Accertamento delle entrate tributarie.**

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

2. Il Comune o gli eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, o di cui all'art. 1 comma 691, della legge 147 del 2013 per quanto di competenza, procede, notificando apposito avviso motivato:

- a. alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali/tardivi versamenti;
- b. all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o omessi versamenti.

3. L'avviso di accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati o, comunque, nel diverso termine stabilito dalle norme statali

4. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i.

### **Art. 33 - Regole generali per la riscossione coattiva.**

1. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo ai tributi emesso dall'ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, o di cui all'art. 1 comma 691, della legge 147 del 2013 per quanto di competenza, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

2. Gli atti di cui al comma 1 del presente articolo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.

3. Sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi può essere effettuata:

a) in forma diretta dal Comune o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, avvalendosi delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;

b) in forma diretta dal Comune secondo le regole del Libro II del Codice di Procedura Civile, previa intervenuta esecutività dell'avviso di accertamento ex art. 1, comma 792, let. b), Legge 160/2019;

c) mediante l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate – riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1° dicembre 2016 n. 225. A tal fine il Consiglio Comunale adotta apposita deliberazione nella quale indica le entrate da affidare e la periodicità del ricorso all'Agente nazionale.

4. Nel caso di riscossione coattiva diretta o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, si applicano le seguenti regole, ai sensi del comma 803 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, per il recupero di oneri e spese a carico del debitore:

a) una quota denominata “oneri di riscossione a carico del debitore”, pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro; detto oneri sono dovuti per il semplice fatto che il contribuente non ha provveduto al pagamento di quanto portato dall'avviso di accertamento nel termine di sessanta giorni dalla sua notifica;

b) una quota denominata “spese di notifica ed esecutive”, comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

5. La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 (relative, quindi, ad avvisi di accertamento emessi ante 1 gennaio 2020), sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, può essere effettuata con:

a) la procedura dell'ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è



svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/97;

b) le regole del Libro II del Codice di Procedura Civile, previa notifica dell'ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, se la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente;

c) la procedura del ruolo di cui al DPR 602/73, se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1° dicembre 2016 n. 225.

6. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 1 ovvero dalla notifica di ingiunzione fiscale, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale. In caso di riscossione a mezzo ADER si applicano gli interessi di mora previsti dalla lettera i) del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 150/2019.

7. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni amministrative ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, risulti inferiore a euro 15,00.

8. In caso di riscossione coattiva diretta, non si fa luogo alla misura cautelare e/o esecutiva se l'importo complessivo dei carichi per i quali si procede esecutivamente e/o in via cautelare è inferiore a euro 50,00.

9. Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese e interessi di mora risulta inferiore a euro 15,00.

10. Il funzionario responsabile del tributo ha facoltà di differire la scadenza dei termini ordinari di versamento, per un massimo di 60 giorni, nei casi di posizioni contributive soggette a riesame ai fini del corretto computo dell'imposta. A tal fine il contribuente presenta apposita istanza motivata al Funzionario responsabile del Tributo che provvederà all'eventuale accoglimento della richiesta.

#### **Art. 34 - Azioni cautelari ed esecutive.**

1. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

#### **Art. 35 - Inesigibilità.**

1. Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica, dopo la notifica dell'avviso di accertamento o dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:

- a) irreperibilità da codice di procedura civile per importi fino a 300,00;
  - b) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
  - c) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
  - d) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
  - e) cancellazione della società di capitali tale da rendere irrecoverabile il credito;
  - f) insufficiente massa attiva da procedura concorsuale;
2. Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

## **Capo VI – Dilazioni di pagamento, rimborsi, compensazioni, sanzioni.**

### **Art. 36 - Dilazione dei debiti non assolti in caso di accertamento esecutivo.**

1. Nel caso di riscossione diretta da parte dell'ente o dei soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, o di cui all'art. 1 comma 691, della legge 147 del 2013 per quanto di competenza, ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 o richieste a mezzo ingiunzione di pagamento, il funzionario responsabile del tributo o il soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per motivi di "stato temporaneo di difficoltà", la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

- a) si definisce "stato temporaneo di difficoltà" la situazione del debitore che gli impedisce il versamento dell'intero importo dovuto, ma che comunque gli consente di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l'Agente nazionale della riscossione;
- b) l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00;
- c) articolazione delle rate mensili per fasce di debito:
  - da 100,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;
  - da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
  - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
  - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;

- oltre 20.000,00: da trentasette a settantadue rate mensili;
  - d) in caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta e a condizione che non sia intervenuta decadenza; il debito residuo è rateizzato in ragione della sua entità in base alle fasce di cui al recedente punto c). Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso;
  - e) nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera c), il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi;
  - f) al fine di poter accedere alla dilazione il contribuente dovrà far pervenire all'ente apposita richiesta scritta indicando il numero di rate entro il quale intende onorare il debito portato da specifico avviso di accertamento/ingiunzione di pagamento. L'istanza di dilazione dovrà altresì recare, per importi sino a 20.000 euro, autocertificazione della sussistenza dello stato temporaneo di difficoltà. Per importi superiori a 20.000,00 euro, unitamente all'istanza di dilazione il contribuente dovrà fornire (a) l'ISEE se persona fisica e ditta individuale, (b) la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio se società. Detta documentazione dovrà essere valutata dal funzionario responsabile al fine di verificare la sussistenza dello stato temporaneo di difficoltà e a tal fine si possono considerare i criteri fissati per l'Agente nazionale della riscossione (ADER);
  - g) in presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative pro-contribuente alle fasce di debito previste dalla lettera c);
  - h) per importi superiori ad euro 20.000,00 (ventimila euro), l'accoglimento dell'istanza di dilazione è subordinato alla presentazione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta e rimossa ogni eccezione, o altra idonea e capiente garanzia reale sulla base dell'importo dilazionato. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta;
  - i) è ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei ed incolpevoli che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione);
  - j) in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile.

### **Art. 37 - Versamenti relativi al debito dilazionato.**

1. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quelle dei versamenti mensili in presenza di particolari condizioni che ne giustifichino il ricorso. In tal caso nel provvedimento di dilazione il funzionario responsabile indicherà le condizioni, in termini di gravità dell'inadempimento, al verificarsi delle quali vi sarà decadenza della rateizzazione.
2. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
3. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.
4. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
5. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritti solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione, che quindi proseguiranno il loro naturale corso.

### **Art. 38 - Disciplina della dilazione per importi affidati all'Agente nazionale di riscossione.**

1. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del d.lgs. 46/99 e nell'art. 19 del DPR 602/73, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti in carichi trasmessi all'Agenzia delle entrate – riscossione, deve essere presentata al medesimo agente nazionale di riscossione.
2. In ogni caso AdER, ai fini della rateizzazione, applicherà le norme stabilite dall'Ente con il presente Capo VI e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 1 bis, del d. lgs. 46/99, previa comunicazione delle stesse all'agente della riscossione competente e tenuto conto che le stesse acquisteranno efficacia a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione.

### **Art. 39 - Rimborsi.**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto, a pena di decadenza, dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Impedita la decadenza, il diritto di credito da rimborso si prescrive nel termine ordinario decennale.

2. La richiesta di rimborso, a pena di inammissibilità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno risulta inferiore a € 12,00.

#### **Art. 40 - Accollo.**

1. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
2. Il contribuente e l'accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
  - generalità e codice fiscale del contribuente;
  - generalità e codice fiscale dell'accollante;
  - il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.

#### **Art. 41 - Compensazione.**

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze del medesimo tributo versato sugli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza/prescrizione dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione contenente almeno i seguenti elementi:
  - generalità e codice fiscale del contribuente;
  - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
  - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
  - la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
4. La compensazione non opera per importi complessivi superiori a euro 10.000,00.
5. La compensazione non opera tra tributi comunali diversi, né tra entrate tributarie e patrimoniali.

#### **Art. 42 - Interessi.**

1. La misura degli interessi sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito da accertamento dagli stessi dovute è fissata nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno.

#### **Art. 43 - Sospensione del versamento.**

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

#### **Art. 44 - Sanzioni.**

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei d.lgs. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i. e fatte salve eventuali specifiche disposizioni della normativa in materia.

#### **Art. 44 bis - Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali in attuazione del disposto di cui all'art. 15 ter del d.lgs. 34/2019.**

1. Per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune, anche se affidati dal medesimo in gestione, in appalto o in concessione ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.

2. Ai fini dell'applicazione della presente norma, sussiste irregolarità tributaria allorquando un soggetto esercente attività commerciale o produttiva abbia compiuto violazioni gravi (omessa/infedele denuncia e omesso pagamento) in merito al pagamento dei tributi locali. Costituiscono violazioni gravi quelle risultanti da uno o più titoli esecutivi, che complessivamente considerate recano un debito tributario superiore ad euro 2.000 (duemila).

3. Qualora gli uffici comunali competenti, all'atto della richiesta di rilascio o di rinnovo di licenze, autorizzazioni, concessioni - anche tramite SCIA - concernenti attività commerciali o produttive, rilevino in carico a soggetti richiedenti la condizione di irregolarità tributaria di cui al precedente comma 2, gli stessi uffici provvederanno ad inviare al richiedente la notifica della "comunicazione di avvio del procedimento per il diniego al rilascio di quanto richiesto", con invito alla regolarizzazione entro il termine di trenta giorni.

4. Qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il termine di cui al precedente comma 3, l'ufficio competente notifica atto di diniego al rilascio o di rinnovo di licenze, autorizzazioni, concessioni - anche tramite SCIA.
5. Qualora gli uffici comunali competenti rilevino in carico a soggetti titolari di licenze, autorizzazioni e concessioni attive la condizione di irregolarità tributaria di cui al precedente comma 2, gli stessi provvederanno ad inviare all'interessato la notifica della "comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività" di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, con invito alla regolarizzazione entro il termine di trenta giorni. Decorso infruttuosamente tale termine, previo riscontro formale sulla permanenza dell'irregolarità da parte dell'ufficio tributi, l'ufficio competente emette il provvedimento di sospensione per un periodo di 90 giorni decorrenti dal decimo giorno successivo alla data di notifica del medesimo, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente.
6. Qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il termine di sospensione, l'ufficio competente dispone il divieto di prosecuzione dell'attività per le segnalazioni certificate di inizio attività o la revoca per le attività soggette ad autorizzazioni, concessioni, licenze.
7. I soggetti morosi che provvederanno, entro i suddetti termini, a regolarizzare la loro posizione dovranno presentare all'ufficio tributi apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, finalizzata al riscontro del corretto adempimento dell'obbligazione. L'ufficio tributi trasmetterà prontamente la comunicazione dell'avvenuta regolarizzazione all'ufficio competente, al fine di permettere il rilascio o il rinnovo delle richieste licenze, autorizzazioni, concessioni, o la revoca del provvedimento di sospensione.
8. I soggetti morosi potranno regolarizzare la loro posizione debitoria anche presentando all'ufficio tributi istanza di rateizzazione ai sensi del Capo VI del presente Regolamento. In tale ipotesi, solo a seguito del pagamento, entro i suddetti termini, della prima rata e relativa presentazione all'ufficio tributi di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, verranno rilasciate/rinnovate le richieste licenze, autorizzazioni, concessioni, ovvero il provvedimento di sospensione non verrà emesso o sarà revocato.
9. In caso di inadempimento dell'obbligazione ai sensi del comma 7, o di mancato versamento della prima rata di cui al comma 8, o di mancato versamento di due rate non consecutive di cui alla rateizzazione concessa ai sensi del precedente comma 8, il soggetto obbligato ritorna nella posizione di irregolarità tributaria, con quanto ne consegue in ordine all'applicabilità del regime di cui al presente articolo a fini della sospensione/revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni - anche tramite SCIA - concernenti attività commerciali o produttive. Nel caso di inadempimento al pagamento della prima rata del piano di rateizzazione, o nel caso di mancato pagamento di due rate

non consecutive di cui alla rateizzazione concessa ai sensi del precedente comma 8, il soggetto obbligato non sarà più ammesso a regolarizzare la propria posizione debitoria presentando all'ufficio tributi istanza di rateizzazione di cui al precedente comma 8, ma dovrà provvedere a saldare il debito in unica soluzione ai sensi del precedente comma 7.

#### **Titolo IV - ENTRATE NON TRIBUTARIE**

##### **Art. 45 - Ambito di applicazione.**

1. Quanto di seguito previsto si applica a tutte le entrate non tributarie ad eccezione delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del Codice della Strada, che continuano ad essere regolate dalle disposizioni di cui alla Legge 689/1981 e, ai fini della riscossione, dalla disciplina di cui al R.D. 639/1910 e dal DPR 602/1973.

##### **Art. 46 - Contestazione in caso di mancato pagamento.**

1. I responsabili dell'entrata contestano il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante atto finalizzato alla riscossione.

2. L'atto finalizzato alla riscossione reca l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni nella misura prevista dall'art. 1224 e ss. del Codice Civile, del termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica dell'atto medesimo per il pagamento e delle relative modalità, del responsabile del procedimento.

3. L'atto finalizzato alla riscossione è notificato al cittadino sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta certificata.

4. L'atto finalizzato alla riscossione deve altresì contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto e deve recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata, il tutto secondo quanto previsto dal comma 792, art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i.

##### **Art. 47 - Rinvio.**

1. Alle entrate non tributarie trovano integrale applicazione solo le seguenti norme del presente regolamento in tema di entrate tributarie:

- art. 33 Regole generali per la riscossione coattiva,



- art. 34 Azione cautelari ed esecutive,
- art. 35 Inesigibilità,
- art. 36 Dilazioni dei debiti,
- art. 37 Versamenti relativi al debito dilazionato,
- art. 38 Disciplina della dilazione per importi affidati ad ADER,
- art. 40 Accollo,
- art. 42 Interessi.

**Art. 48 - Rimborsi.**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di prescrizione del diritto di credito.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

**Art. 49 - Compensazione su iniziativa del cittadino.**

1. Il cittadino, nei termini di versamento del dovuto, può detrarre eventuali crediti di natura patrimoniale dallo stesso vantati nei confronti del Comune, senza interessi, purché si tratti di crediti di somme di denaro certi liquidi ed esigibili e purché non sia intervenuta prescrizione di detti crediti.
2. Il cittadino che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione contenente almeno i seguenti elementi:
  - generalità e codice fiscale del contribuente;
  - le somme dovute al lordo della compensazione;
  - natura, entità e pezze giustificative del credito opposto in compensazione.
3. La compensazione non opera per importi complessivi superiori a euro 10.000,00.
4. La compensazione non opera tra entrate tributarie e patrimoniali.

**Art. 50 - Compensazione su iniziativa dell'Amministrazione.**

1. Il Comune può sempre estinguere le proprie obbligazioni verso il cittadino mediante compensazione con propri crediti di natura sia tributaria che patrimoniale a condizione che questi siano certi, liquidi ed esigibili.
2. La compensazione è attuata dal dirigente che liquida il dovuto nei confronti del soggetto verso il quale l'Amministrazione vanta anche un credito certo liquido ed esigibile.
3. Tale dirigente comunica la compensazione all'interessato nonché al dirigente responsabile del credito comunale e al Servizio Finanziario, per le conseguenti regolarizzazioni contabili.

4. La procedura di verifica dell'esistenza di crediti da portare in compensazione non deve comportare alcun ritardo nei tempi di pagamento dei debiti commerciali.

## **Titolo V – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 51 - Applicazione**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1° gennaio 2025.